

ALLEGATO “A” AL REP. N. 10522/7132

FONDAZIONE PASS ETS

STATUTO

TITOLO I

SCOPO E OGGETTO

Art. 1 – Costituzione, denominazione, durata e sede

1. Su iniziativa della Associazione Bimbo Tu Onlus (ora Bimbo Tu APS) e dei coniugi Alessandro Arcidiacono e Federica Morellato in Arcidiacono è costituita la “**FONDAZIONE PASS ETS**”, per brevità in seguito “Fondazione”.

2. La Fondazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta, con delibera del Consiglio Direttivo, quando risulti impossibile continuare a perseguire le finalità indicate nel presente Statuto o siano da considerarsi esauriti i suoi compiti, o non possano essere conseguite risorse sufficienti ai fini del raggiungimento dei propri scopi.

3. La Fondazione ha sede in San Lazzaro di Savena (Bo), all’indirizzo fissato dal Consiglio Direttivo e può istituire sedi secondarie e uffici in Italia e all’estero.

4. La Fondazione, istituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117, è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti.

Art. 2 – Scopi istituzionali e oggetto dell’attività

1. La Fondazione è un ente privato senza finalità di lucro e svolge in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 117/2017, nei settori dell'assistenza e supporto ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie come di seguito individuati, nella ricerca scientifica, nella formazione e nelle altre attività a queste strumentali, connesse e collegate. In particolare, con specifico riferimento alla disciplina dettata per gli Enti del Terzo Settore, la Fondazione svolge le attività di cui all'art. 5 del citato D.Lgs. 117/2017, lett.:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della L. 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

2. Per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale, la Fondazione svolge, sia in proprie strutture che all'interno di strutture sanitarie mediante convenzioni o il coinvolgimento diretto, attività **di assistenza sociale e socio-sanitaria**, tramite aiuto, assistenza e supporto - materiali, logistici, morali, psicologici ed economici - direttamente e indirettamente, rivolti in particolare ai bambini ed alle famiglie dei bambini affetti da gravi malattie del sistema nervoso centrale e periferico e da altre gravi patologie encefalo-midollari e cranio-vertebrali di natura malformativa, genetica, traumatica, vascolare, infettiva o altro, specie se invalidanti, croniche e tali da richiedere terapie e assistenza prolungate, e tumori solidi. L'attività potrà essere rivolta anche a soggetti affetti da patologie differenti da quelle suindicate ed estrinsecarsi in qualsiasi forma, umanitaria, sanitaria, sociale, di volontariato, di intrattenimento e animazione, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, nella più ampia accezione possibile, anche mediante convenzioni con persone fisiche private ed enti di qualsiasi natura aventi scopi analoghi.

3. In considerazione e in collegamento con le predette finalità, è attività prioritaria della Fondazione anche il **supporto alle famiglie**, realizzato attraverso la prestazione di ospitalità a tutti coloro che ne faranno richiesta **(con i cui criteri di selezione potranno essere demandati dal Consiglio Direttivo ad un Comitato Etico)** con priorità di accoglienza a:

- degenti pediatrici dell'ospedale Bellaria;
- degenti pediatrici di altri ospedali;
- degenti adulti;
- medici in trasferta;

e anche attraverso l'attivazione di un servizio di dopo scuola, con aiuto

compiti e attività ricreative per bambini/adolescenti:

- ristorante/refettorio;
- ludoteca (baby parking),

da organizzarsi anche con applicazione di contributi agevolati per bambini/adolescenti (con criteri di agevolazione definiti dal Comitato Etico, ove costituito).

4. La Fondazione si propone altresì di istituire **attività ambulatoriali** mediante erogazione di prestazioni terapeutiche e di riabilitazione, direttamente connesse con le patologie e l'assistenza dei pazienti ricoverati in post- ospedalizzazione. Le attività essenziali sono, tra le altre:

- servizio di cura e assistenza;
- ambulatorio odontoiatrico e laboratorio odontoiatrico;
- sedute di logopedia;
- sedute di fisioterapia;
- sedute di psicomotricità;
- sedute di medicina riabilitativa;
- sedute di neuropsichiatria;
- sedute di musicoterapia;
- sedute di terapia attraverso gli animali (pet therapy);
- sedute di sostegno psicologico rivolte alle famiglie;
- sedute di sostegno psicologico rivolte ai bambini/adolescenti degenti ed ex pazienti.

5. Ai sensi di quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione può altresì svolgere, direttamente e indirettamente, anche mediante il finanziamento diretto e indiretto, attività di **ricerca scientifica**

nel campo dei tumori dell'età pediatrica e in campi affini e connessi, nonché farsi promotrice di iniziative di informazione e divulgazione in tali ambiti, anche con riferimento alle connesse tematiche sociali. In questo settore essa si propone di:

- favorire la ricerca specialistica attraverso l'istituzione di borse di studio per medici e ricercatori;
- finanziare progetti di ricerca (cui potranno concorrere i privati, le Regioni, le Università, gli altri enti pubblici e privati, nonché le imprese);
- promuovere la ricerca scientifica in genere.

6. La Fondazione intende attivarsi, altresì, per una programmazione di **offerta formativa** attraverso l'istituzione di:

- corsi di formazione per bambini/adolescenti/adulti;
- attività educative e scolastiche;
- laboratori pratici e gruppi di lavoro;
- conferenze e convegni a tema medico specialistico/associativo;
- percorsi finalizzati al reinserimento lavorativo;
- attività di formazione sulle nuove competenze legate alla nascita di nuove professionalità. Detta attività potrà essere svolta mediante corsi di formazione sia in presenza che a distanza nel rispetto delle nuove tecnologie via web, satellite e digitale terrestre e anche con il tutoraggio di attività industriali o commerciali;
- studio, progettazione e realizzazione di prodotti grafici, seminari e convegni e quanto altro connesso ad attività di comunicazione e informazione;
- organizzazione e gestione di corsi, seminari nell'ambito del welfare;

- svolgimento di attività di consulenza in materia di servizi per la pubblica amministrazione nel campo del welfare;
- ideazione, progettazione e realizzazione di progetti di cooperazione transnazionale e di sviluppo nell'ambito del non profit, privato sociale e welfare;
- svolgimento di attività di diffusione dell'informazione con qualsiasi mezzo di comunicazione per enti privati e pubblica amministrazione.

7. La realizzazione delle suddette attività presuppone l'allestimento e la gestione di uno o più immobili di proprietà o a qualsiasi titolo pervenuti, da destinarsi a **Casa di accoglienza** per i quali è compito della Fondazione ottenere le necessarie autorizzazioni, effettuare eventuali transazioni immobiliari, a ristrutturazioni e alla realizzazione di costruzioni integrative.

La gestione degli immobili può prevedere la cessione in locazione dei locali temporaneamente non direttamente utilizzati, o la concessione in affitto a terzi per attività esterne, ove potranno essere svolte anche attività quali:

- convegni;
- corsi di formazione;
- attività ricreative finalizzate all'integrazione sociale;
- feste ed eventi di sensibilizzazione degli stakeholder e del territorio.

8. In connessione con tutte le attività predette la Fondazione ritiene essenziale la creazione di una **Rete**, essenziale per dare vita a contatti e relazioni con i vari servizi del territorio (sociali, sanitari, culturali, ecc.) promuovendo la comunicazione e il rapporto e per la messa in atto di procedure.

9. Al fine di reperire i mezzi materiali ed economici necessari al

perseguimento degli scopi statutarî, la Fondazione potrà svolgere in via occasionale o abituale attività propagandistiche per la raccolta di fondi e finanziamenti (**fund raising**) e per l'instaurazione di rapporti di collaborazione.

10. Al fine di stabilire i criteri di priorità nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, il Consiglio Direttivo può nominare un **Comitato Etico** con il compito di:

- a. elaborare i criteri che stabiliscono le priorità nell'accoglienza e nello svolgimento delle attività e sorvegliarne la puntuale applicazione;
- b. esprimere parere vincolante sull'applicazione di trattamenti nuovi, clinici o di altra natura;
- c. garantire il rispetto della dignità del malato;
- d. svolgere altre funzioni ad esso demandate dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato Etico si compone, a discrezione del Consiglio Direttivo, di un numero da tre a undici componenti, nominati di preferenza tra i rappresentanti dei profili professionali operanti nelle materie di competenza della Fondazione e tra rappresentanti della società civile, in genere, ma possono farne parte anche uno o più componenti il Comitato Scientifico.

Ne fa parte di diritto il Presidente della Fondazione o un rappresentante da esso designato; compete al Presidente della Fondazione nominare il Presidente del Comitato Etico. Le regole di funzionamento sono stabilite al momento della nomina da parte del Consiglio Direttivo, anche con apposito regolamento.

11. La Fondazione può svolgere in via secondaria e strumentale anche attività diverse da quelle di interesse generale suindicate, individuate dal

Consiglio Direttivo, in aderenza ai criteri e ai limiti stabiliti dal decreto indicato nell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e tenendo conto dell'insieme delle risorse impiegate in tali attività rispetto a quelle impiegate nelle attività di interesse generale, incluse, in entrambi i casi, anche le risorse volontarie e gratuite.

art. 3 – Modalità operative di funzionamento

1. Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, e nel rispetto delle condizioni imposte dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione assume tutte le iniziative e compie tutte le operazioni ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi riconducibili agli scopi istituzionali.

In particolare, essa può:

- instaurare rapporti di collaborazione con enti e istituzioni a carattere nazionale e internazionale;
- stipulare convenzioni con enti pubblici, concludere accordi e sottoscrivere contratti con enti pubblici e soggetti privati;
- sostenere direttamente ogni attività che risulti utile al raggiungimento dei propri fini;
- svolgere, in conformità agli scopi istituzionali e nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. 117/2017, attività commerciali e accessorie, esercitandole direttamente o tramite società, consorzi o enti. A tal proposito, potrà promuovere la costituzione o partecipare a già costituite imprese sociali e società commerciali, consorzi od organismi anche di secondo livello per il perseguimento delle finalità statutarie;
- effettuare investimenti mobiliari o immobiliari per una corretta gestione finanziaria. La Fondazione non può in ogni caso svolgere funzioni

creditizie, ma può esercitare attività finanziarie sotto ogni forma e mezzo, nei limiti consentiti dalla legge;

- promuovere la costituzione di altri enti collegati o connessi, o aderire ai medesimi se promossi da altri e ritenuti complessivamente confacenti in rapporto ai propri obiettivi;
- promuovere la costituzione o partecipare a già costituite società commerciali, consorzi od organismi anche di secondo livello per il perseguimento delle finalità statutarie;
- assumere ogni iniziativa, anche qui non contemplata, utile al raggiungimento dei propri fini istituzionali, che non sia contraria alla legge o in contrasto con le clausole del presente Statuto e con le disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO II

FONDATORI, SOSTENITORI, ADERENTI

E PATRIMONIO

art. 4 – Fondatori, Sostenitori, Aderenti

1. Sono Fondatori i soggetti, persone fisiche o enti, che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione, concorrendo alla formazione del patrimonio iniziale della stessa. Il fondo di dotazione è fissato in euro 50.000,00 (cinquantamila). Una volta iscritta la Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il fondo di dotazione indisponibile si riduce ad Euro 30.000,00 (trentamila), o comunque al valore minimo previsto nell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017 ai fini dell'iscrizione in detto registro. La riduzione del fondo di dotazione indisponibile si produrrà *ipso jure* per effetto della sola iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale

del Terzo Settore, con imputazione a patrimonio disponibile dell'eccedenza.

2. Possono ottenere la qualifica di Sostenitori con delibera assunta dal Consiglio Direttivo, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, dichiarino di volere ad essa aderire e contribuire alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro o in natura, annuali o pluriennali, di particolare rilievo economico, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio Direttivo.

3. Possono ottenere la qualifica di Aderenti, a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano agli scopi della Fondazione con contributi diversi, ovvero con un'attività, anche professionale, o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

4. Le qualifiche di Sostenitore e di Aderente, deliberate dal Consiglio Direttivo, hanno durata annuale, con riferimento all'esercizio in corso e sono rinnovabili.

5. Gli enti in possesso della qualifica di Sostenitori o Aderenti, anche se privi di personalità giuridica, sono rappresentati dal proprio rappresentante individuato ai sensi di legge e del rispettivo Statuto, o da persona da lui designata.

6. La qualifica di Sostenitore e di Aderente si perde in caso di:

a) morte ovvero gravi e certificati impedimenti di salute o interdizione, o ancora a causa dell'adozione di comportamenti incompatibili con i fini istituzionali. Nel caso di persone giuridiche, la qualifica si perde in caso di estinzione a qualsiasi titolo dovuta;

- b) recesso volontario da comunicarsi per iscritto al Presidente;
- c) decadenza per mancato versamento del contributo o per mancato svolgimento dell'attività, anche professionale, suindicata.

7. Coloro che concorrono alla Fondazione non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio.

8. Perdono la qualità di Sostenitori e di Aderenti coloro che non ottemperano agli impegni finanziari assunti o che adottano comportamenti incompatibili con i fini istituzionali.

9. Compete al Consiglio Direttivo la tenuta del libro dei Sostenitori e degli Aderenti.

Art. 5 – Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dalle erogazioni in denaro e dai conferimenti di beni e diritti descritti nell'atto costitutivo, del quale il presente Statuto è parte integrante.

2. Tale patrimonio potrà essere aumentato da:

- a) eredità, donazioni e legati;
- b) contributi erogati da Sostenitori, da Aderenti e da terzi in genere, che siano espressamente destinati a patrimonio;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche;
- d) contributi dell'Unione Europea e o di organismi internazionali;
- e) erogazioni liberali e ogni altra entrata espressamente destinata a patrimonio.

3. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale.

4. Ai fini di cui al comma precedente, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

5. Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili, le ipotesi contemplate nell'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO III

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 6 – Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Assemblea di Partecipazione;
- l'Organo di Controllo

Art. 7 – Consiglio Direttivo

1. La Fondazione è retta da un Consiglio Direttivo formato da tre a sette componenti, incluso il Presidente della Fondazione, che lo presiede. Si applica l'art. 2382 c.c.. In sede di costituzione i Fondatori stabiliscono il numero iniziale dei componenti il Consiglio Direttivo e la durata della carica. In sede di costituzione può essere stabilito che il primo Presidente della Fondazione ricopra l'incarico a vita, salve sue dimissioni.

2. In sede di rinnovo dell'organo amministrativo, entro tre mesi dalla scadenza del mandato, il Presidente convoca il Consiglio Direttivo per la

determinazione del numero dei componenti, nonché per la nomina degli stessi, ad eccezione di un componente, la cui nomina è di competenza dell'Assemblea di Partecipazione. A prescindere dal numero di componenti fissato in sede di rinnovo, all'Assemblea di Partecipazione compete sempre la nomina di un solo componente. Il Consiglio Direttivo in scadenza provvede a nominare l'intero Consiglio Direttivo nel caso in cui, fissato un congruo termine, non vi provveda l'Assemblea di Partecipazione.

3. Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente, salvo quanto stabilito al comma 1 del presente articolo.

4. Nell'ipotesi in cui un Consigliere venga a cessare dalla carica nel corso del mandato, il Presidente convoca il Consiglio Direttivo perché provveda ad effettuare la sostituzione del componente venuto meno, ovvero convoca l'Assemblea di Partecipazione perché elegga il sostituto, nel rispetto di quanto stabilito al precedente comma 2 del presente articolo. Coloro che sono nominati in sostituzione restano in carica fino alla originaria scadenza.

5. Decadono dalla carica di componenti del Consiglio Direttivo coloro che, senza giustificato motivo risultano assenti per tre adunanze consecutive del Consiglio.

6. I membri del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai

terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 8 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Competono al Consiglio Direttivo tutte le attribuzioni riconducibili all'ordinaria e alla straordinaria amministrazione e, in particolare, le seguenti:

- a) nominare il Presidente e il Vice Presidente;
- b) attuare e realizzare gli scopi istituzionali espressi nello Statuto e nell'atto costitutivo della Fondazione;
- c) deliberare circa l'ammissione dei Sostenitori e degli Aderenti;
- d) nominare, eventualmente, un Direttore, fissandone le attribuzioni;
- e) predisporre il bilancio consuntivo nonché, qualora venga deliberato di predisporlo, il bilancio preventivo;
- f) predisporre, al superamento dei limiti previsti per legge o per libera scelta, il bilancio sociale;
- g) adottare eventuali regolamenti, necessari od opportuni per il buon andamento della Fondazione;
- h) deliberare su tutte le iniziative di attuazione dello Statuto e sui programmi prefissati;
- i) deliberare sull'accettazione di donazioni e lasciti testamentari;
- j) deliberare le variazioni di Statuto che risultassero necessarie e opportune e lo scioglimento della Fondazione da sottoporre all'approvazione della competente autorità tutoria nei modi di legge;
- k) assumere le decisioni in ordine alla stipula dei contratti, compresi quelli di lavoro, e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività;
- l) convalidare i provvedimenti adottati in caso d'urgenza dal Presidente;

- m) nominare l'Organo di Controllo determinandone i compensi, nonché fissare i compensi dei componenti il Consiglio Direttivo, anche mediante il riconoscimento di gettoni di presenza e il rimborso delle spese documentate e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 117/2017;
- n) ove ritenuto necessario, nominare i componenti del Comitato Scientifico, determinando eventualmente la corresponsione di gettoni di presenza e il rimborso delle spese documentate;
- o) ove ritenuto necessario, nominare i componenti il Comitato Etico;
- p) individuare le attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- q) tenere i libri e le scritture contabili della Fondazione.

2. Spetta in ogni caso al Consiglio Direttivo il compito di fissare le direttive e le linee di attività della Fondazione, anche in riferimento alle leggi e ai regolamenti regionali e nazionali in materia e provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria della stessa per il miglior raggiungimento delle finalità statutarie.

3. Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi componenti in carica il Comitato Esecutivo, presieduto dallo stesso Presidente del Consiglio Direttivo. Esso adotta, in caso di urgenza e salvo ratifica, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, necessari a garantire il funzionamento della Fondazione, e li comunica per la ratifica al Consiglio stesso nella prima riunione successiva. Il Consiglio Direttivo può altresì individuare e nominare al proprio interno un Consigliere Delegato. Il Consiglio, oltre che al Presidente, al Comitato Esecutivo e al Consigliere Delegato, può delegare

proprie attribuzioni specifiche ad eventuali direttori o a terzi determinando l'oggetto, i limiti e la durata della delega. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio secondo le modalità da questo fissate.

4. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente, le funzioni di ordinaria amministrazione spettano al Vice Presidente.

Art. 9 – Validità delle adunanze, dei verbali e delle deliberazioni

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno, anche in audio/video conferenza e purché sia assicurata a tutti i membri la partecipazione e sia verificata la presenza da parte del Presidente. Il Consiglio deve inoltre essere convocato quando lo richiedano almeno due dei suoi componenti.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

3. Il Consiglio Direttivo è convocato, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei a garantire la prova della ricezione da parte del destinatario, con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i Consiglieri, a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione; in caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire anche con 24 ore di anticipo.

4. Il Consiglio Direttivo si considera comunque validamente costituito anche quando, in assenza delle formalità di cui al precedente comma, siano presenti tutti i consiglieri e l'Organo di Controllo.

5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del

Presidente.

6. I verbali del Consiglio Direttivo sono riportati in apposito registro.

Art. 10 – Presidente

1. Al Presidente della Fondazione compete:

- la legale rappresentanza della Fondazione;
- la convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e la presidenza del Consiglio Direttivo ed eventualmente dell'Assemblea di Partecipazione;
- la cura dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- l'adozione di ogni provvedimento opportuno in caso di urgenza, da sottoporre nel più breve tempo al Consiglio Direttivo.

2. Al Presidente, quale legale rappresentante della Fondazione, compete la possibilità di compiere ed effettuare tutti gli atti attuativi degli scopi istituzionali nonché i pagamenti, le riscossioni, le aperture di conti correnti bancari e tutti gli altri atti necessari alla gestione.

3. Il Presidente può delegare singole facoltà e conferire procure ad altro componente del Consiglio Direttivo o a terzi, con l'approvazione del Consiglio stesso.

11 – Assemblea di Partecipazione

1. L'Assemblea di Partecipazione è costituita dai Sostenitori e dagli Aderenti della Fondazione e affianca e sostiene la Fondazione in tutte le sue iniziative.

2. L'Assemblea di Partecipazione nomina al suo interno un Presidente. Nel caso non vi provveda entro un congruo termine, la nomina del Presidente è effettuata dal Consiglio Direttivo su indicazione del suo Presidente.

3. Il Presidente dell'Assemblea di Partecipazione può convocare l'Assemblea, anche in audio/video conferenza, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei a garantire la prova della ricezione da parte del destinatario, con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da inviare a tutti i Sostenitori e gli Aderenti; l'Assemblea di Partecipazione può essere convocata, inoltre, su richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata direttamente al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno dei suoi componenti. Nel caso se ne manifestasse l'esigenza, l'Assemblea di Partecipazione può essere convocata anche dal Presidente del Consiglio Direttivo.

4. Si applica il principio del voto singolo, che può essere espresso anche per delega. Ciascun membro dell'Assemblea non può essere portatore di più di due deleghe.

5. I membri del Consiglio Direttivo, possono assistere all'Assemblea, con esclusione delle deliberazioni attinenti alla nomina del componente del Consiglio stesso di competenza dell'Assemblea.

6. Delle riunioni viene redatto apposito verbale dal Segretario di volta in volta nominato nella persona designata a maggioranza degli intervenuti.

7. Per il funzionamento e le modalità di costituzione e di votazione delle Assemblee dei Sostenitori e degli Aderenti, in mancanza di apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo e ove lo Statuto non disponga al riguardo, si applicano le norme di legge in materia di associazioni di cui agli artt. 24 e segg. del D. Lgs 117/2017.

8. L'Assemblea di Partecipazione:

a) nomina i componenti del Consiglio Direttivo (nei limiti di cui all'art. 7

del presente Statuto);

- b) promuove pubblicamente le attività della Fondazione;
- c) propone lo sviluppo di nuove attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo elaborandone le linee fondamentali;
- d) formula pareri consultivi, non vincolanti, su questioni poste alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Organo di Controllo

1. Il Consiglio Direttivo nomina l'Organo di Controllo della Fondazione, nella forma di componente singolo o organo collegiale di tre membri e due supplenti e in questo caso ne nomina anche il Presidente.
2. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti e comunque da chi presiede l'organo.
3. I membri dell'Organo di Controllo rimangono in carica per tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio di carica. In tema di cause di ineleggibilità e decadenza, ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
5. Nel caso il Consiglio Direttivo non disponga diversamente, esso esercita, inoltre, la revisione legale nei casi previsti dalla legge. In tal caso,

l'Organo di Controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

6. L'Organo di Controllo esercita, inoltre, i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo decreto. Il bilancio sociale deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

7. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 – Comitato Scientifico

1. Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico determinandone, ad ogni rinnovo, il numero dei componenti e la durata dell'incarico.

2. Il Comitato Scientifico è composto da medici, ricercatori e operatori professionali, nonché da persone che si sono particolarmente distinte per le proprie competenze nei settori ove la Fondazione svolge la propria attività.

3. Il Comitato Scientifico ha finalità scientifico-culturali e di promozione della ricerca nei settori di attività istituzionali della Fondazione e supporta la Fondazione anche nei rapporti con il mondo accademico e della ricerca.

4. Il Comitato Scientifico può effettuare proposte operative al Consiglio Direttivo, coordina l'attività scientifica e di ricerca della Fondazione, interviene nell'ipotesi di istituzione di borse di studio valutando l'attività dei

beneficiari e relazionandone il Consiglio Direttivo.

5. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato Scientifico possono essere determinati in un apposito regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

ENTRATE E BILANCIO

Art. 14 – Entrate

1. Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione può disporre delle entrate derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale indicate nell'art. 2 del presente Statuto, dallo svolgimento delle attività diverse di cui al medesimo art. 2 nei limiti ivi indicati e da raccolte fondi, finalizzate al finanziamento delle proprie attività di interesse generale, nonché dalle erogazioni liberali e dai contributi, da chiunque provenienti, destinati allo svolgimento delle attività istituzionali, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Art. 15 – Bilancio di esercizio e bilancio sociale

1. L'esercizio della Fondazione coincide con l'anno solare e si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività secondarie nella relazione di missione.

2. Entro il mese di aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo deve essere convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo, che deve essere

approvato e depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio o nel diverso termine disposto per legge.

3. Qualora la Fondazione consegua ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1.000.000,00 di euro, o al diverso limite pro-tempore stabilito per legge, dovrà provvedere a depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale.

4. Qualora la Fondazione rilevi ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000,00 euro, o al diverso limite pro-tempore stabilito per legge, dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 – Estinzione, liquidazione e devoluzione del patrimonio

1. In caso di sopravvenuta impossibilità, per qualsiasi ragione, di raggiungere lo scopo istituzionale, l'estinzione della Fondazione e la relativa messa in liquidazione sono deliberate dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti in carica.

2. Il Consiglio Direttivo può procedere, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori.

3. Verificatasi l'estinzione della Fondazione, il patrimonio che dovesse residuare dopo la liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio istituito in seno al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, o

dell'Ufficio pubblico cui la legge attribuisca tale funzione, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 17 – Regolamenti

1. Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione può adottare uno o più regolamenti, predisposti dal Consiglio Direttivo, oltre a quelli già previsti nel presente Statuto.
2. Con un apposito regolamento, potranno, tra l'altro, essere delineate le modalità di erogazione di eventuali borse di studio e sussidi, nonché i criteri di individuazione e selezione dei beneficiari delle stesse borse di studio e delle iniziative promosse dalla Fondazione.

Art. 18 – Libri sociali

1. La Fondazione è dotata dei seguenti libri:
 - Libro dei Sostenitori e degli Aderenti;
 - Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - Libro delle adunanze dell'Assemblea di Partecipazione.

Art. 19 – Distribuzione di avanzi di gestione

1. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. Gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale devono essere utilizzati e reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 20 – Rinvio alle leggi

1. Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117, del codice civile e le leggi in materia pro tempore vigenti.

F.TO: ILARIA MONTANARI NOTAIO